



REGOLAMENTO UTILIZZO CAMPO DI ATLETICA LEGGERA DEL LAMBRONE

Art. 1

Requisiti per l'utilizzo dei campi di atletica leggera

1. L'utenza che intende usufruire di un campo di atletica leggera, dei locali annessi e delle attrezzature sportive, dovrà ottenere l'autorizzazione del gestore Snef ssd arl e corrispondere la vigente tariffa pubblica d'uso. L'utenza associativa non affiliata alla FIDAL e alle società Erbesi, dovrà, prima dell'utilizzo dei campi di atletica leggera, dichiarare di avere preso visione e compreso il presente Regolamento d'uso ed in particolare le norme specificamente dedicate alla disciplina dei lanci.

2. L'utilizzo minorenni dei campi di atletica leggera da parte di tesserati delle società che abbiano concessione di spazi per l'atletica leggera, autorizzati dalla Società Snef ssd arl, o di utenti che abbiano pagato l'ingresso al campo medesimo, non può avvenire senza la presenza costante di un istruttore di maggiore età che assume il ruolo di figura responsabile a livello tecnico e organizzativo dell'attività sportiva praticata.

3. In ogni caso, l'utilizzo dei campi di atletica leggera da parte di minori non può avvenire senza l'accompagnamento costante, a cura dell'utente che ha prenotato, di persona adulta affidataria. Snef ssd arl non svolge alcuna attività di vigilanza dei minori presenti all'interno dei campi di atletica leggera. Il personale di servizio ha la facoltà di allontanare dal campo di atletica leggera i minori non accompagnati da persona adulta affidataria.

Art. 2

Tessere di riconoscimento

L'accesso in gruppo all'impianto degli utenti scolastici e degli utenti costituiti in società o associazioni sportive o altra forma associativa può avvenire dopo la firma di regolare contratto di utilizzo con la società Snef ssd arl.

Le società, associazioni sportive e altre forme associative presentano, al momento della richiesta di prenotazione, l'elenco dei partecipanti alle loro attività e comunicano a Snef SSD a rl gli eventuali aggiornamenti dell'elenco. L'elenco dei partecipanti sarà allegato al contratto d'uso dell'impianto. Gli individui che non risultino nei suddetti elenchi non possono accedere ai campi di atletica.

2. L'accesso individuale all'impianto di utenti individuali annuali può avvenire dopo il ritiro dell'apposita tessera di riconoscimento che è individuale e nominativa.

3. Le tessere di riconoscimento sono da esibire, ove richiesto, al servizio di custodia

Le persone autorizzate ad accedere al campo di gioco durante gli allenamenti sono esclusivamente:

- gli utenti singoli muniti di tessera di riconoscimento;
- i tesserati di utenti associativi muniti di tessera di riconoscimento;
- allenatori, insegnanti, istruttori e affidatari di minori delle persone indicate ai due precedenti punti;
- personale della Snef ssd arl

SNEF S.S.D. a r.l.

Via della Libertà, 15 – 222036 Erba Co P. Iva 02996870131

Iscrizione Registro CONI: 02996870131

tel: +39 031 3333556 – info.erba@snef.it - www.snef.it



Art 3

Utilizzo attrezzatura

1. Gli utenti dei campi di atletica leggera potranno usufruire, per gli allenamenti, di tutta l'attrezzatura ordinaria, fissa e mobile, presente presso l'impianto. L'attrezzatura va richiesta al personale di servizio o recuperata presso il magazzino comune. L'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza e le istruzioni dell'istruttore o dell'allenatore.

Gli utenti e i responsabili tecnici sono tenuti a verificare, prima dell'uso, che l'attrezzatura ricevuta in utilizzo sia efficiente e in buono stato di manutenzione. Gli utenti e i responsabili sono tenuti a segnalare tempestivamente al personale o alla società Snef ssd a rl. eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature che pregiudicano o possano pregiudicare la sicurezza di cose o di persone.

2. Durante le gare e le manifestazioni, l'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza degli ufficiali di gara preposti ai sensi delle regole tecniche federali.

3. Al termine degli utilizzi, il materiale sportivo dovrà essere riconsegnato, al personale di servizio o riposto negli spazi comuni.

provvederà al relativo ritiro e rimessaggio.

Art. 4

Disciplina dei lanci

1. La pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello e del peso può essere svolta esclusivamente in presenza di un tecnico federale qualificato all'istruzione/allenamento di queste discipline dell'atletica leggera. La pratica di queste discipline può essere svolta esclusivamente nelle pedane circolari e verso i settori di caduta predisposti per ciascuna disciplina. Il lancio degli attrezzi del disco, del martello e del peso può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.

2. I praticanti del lancio del disco e del martello devono esercitare i lanci da una pedana circolare munita di gabbie a pannelli mobili all'apertura, avendo cura di verificare che la posizione e l'angolatura della gabbia sul terreno rispettino il settore di caduta e l'area massima di pericolo consentita rispettivamente per i lanci del disco e del martello dai regolamenti tecnici federali.

3. La pratica della disciplina sportiva del lancio del giavellotto può essere svolta esclusivamente in presenza di un tecnico federale qualificato all'istruzione/allenamento di questa disciplina dell'atletica leggera. La pratica della disciplina sportiva del lancio del giavellotto può altresì essere svolta esclusivamente dalla pedana di rincorsa e nella direzione del settore di caduta predisposto per detta disciplina. Il lancio dell'attrezzo del giavellotto può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.

4. I praticanti le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello devono usare attrezzi conformi e idonei secondo le regole tecniche federali. Dopo ogni lancio, gli attrezzi devono essere sempre riportati presso la pedana e mai rilanciati.

5. Le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello possono iniziare solo ed unicamente su specifica autorizzazione della società Snef ssd a rl, in ogni caso, in situazione di assenza totale di rischi per le persone presenti nell'impianto sportivo. Il Presidente dell'associazione sportiva

SNEF S.S.D. a r.l.

Via della Libertà, 15 – 222036 Erba Co P. Iva 02996870131

Iscrizione Registro CONI: 02996870131

tel: +39 031 3333556 – info.erba@snef.it - www.snef.it



sono responsabili del comportamento dei propri atleti e tecnici e con la firma del regolamento, manleva la società Snef ssd arl da ogni richiesta di risarcimento per danni a persone o cose imputabili al comportamento o da eventuali azioni difformi dalle normative vigenti dei propri associati. E' in capo al gestore la responsabilità civile della struttura che deve rispettare tutte le norme previste per la sicurezza degli utenti.

6. Il lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello da parte di alunni o alunne, durante l'orario riservato alle attività scolastiche, può essere esercitato solo ed unicamente con il consenso dell'insegnante e sotto la vigilanza dell'istruttore. Il preside dell'istituto dovrà assumersi la responsabilità dei propri docenti ed allievi.

Art 5

Divieti e norme di utilizzo del campo di atletica

Oltre alle norme di utilizzo dell'intero centro sportivo esposte all'ingresso della zona hall. Sono presenti alcuni divieti e norme di utilizzo della pista di atletica:

Divieti durante orari di allenamento:

- Utilizzare la 1^a corsia (salvo per specifici allenamenti).
- Utilizzare pesi e bilancieri sulla pista.
- Utilizzare traini per potenziamento nelle corsie riservate agli allenamenti.
- Entrare in bicicletta.
- Introdurre animali, passeggiare, sdraiarsi a prendere il sole, consumare cibi e bevande in qualsiasi zona della campo di atletica
- Fumare (Legge 16/01/2003 n°3)
- Utilizzare impropriamente l'acqua.
- Utilizzare il campo di calcio senza autorizzazione della società Snef ssd

Norme di utilizzo per la pista di atletica durante allenamenti in contemporanea con società

- Nelle ore pomeridiane e serali quando la pista è utilizzata dalle società di atletica leggera è possibile per gli utenti individuali utilizzare la pista di atletica solo in sesta corsia.
- Le società di atletica devono consegnare al gestore entro il 30/01 di ogni anno l'elenco dei propri tesserati.

La società Snef ssd arl non si assume responsabilità per l'uso improprio dell'attrezzatura esistente e si riserva di allontanare tutti coloro che non rispettano il suddetto regolamento.

SNEF S.S.D. a r.l.

Via della Libertà, 15 – 222036 Erba Co P. Iva 02996870131

Iscrizione Registro CONI: 02996870131

tel: +39 031 3333556 – info.erba@snef.it - www.snef.it